ORIGINALE

C O M U N E D I S U E L L I

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro, del mese di settembre alle ore 20:04 e nella forma prevista dal Decreto Sindacale prot. n.1879/2020 "Misure Di Semplif. In Materia Di Organi Collegiali, Ex Art. 73 Del D.L. 17 Marzo" si è riunito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE	X	
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE	X	
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	X	
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Cannas Massimo	CONSIGLIERE	X	
Tronci Elio	CONSIGLIERE		X
Pisano Moreno	CONSIGLIERE	X	
Lai Serenella	CONSIGLIERE		X
Pitzalis Giorgio	CONSIGLIERE		X
	TOTALE	10	3

e con la partecipazione del Segretario Comunale Copersino Serena

Delibera n. 23 del 04/09/2020

Si dà atto che la seduta si svolge in videoconferenza con l'ausilio di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare l'identificazione dei partecipanti, percepirne la presenza in remoto e intervenire nella discussione.

Si dà atto altresì, che il sistema telematico, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da remoto da parte del Segretario, è la piattaforma Go Tomeeting messa a disposizione da Anci Sardegna.

Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2019 del 04.04.2019 relativa all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- IL Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

- il Regolamento UE 679/2016 (GDPRGeneral Data Protection Regulation), diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;

- la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- le linee guida 3/2019 ("Linee Guida") con cui lo European Data Protection Board ("EDPB") ha fornito importanti indicazioni su come interpretare e applicare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") in relazione al trattamento di dati personali mediante l'utilizzo di *video devices*;

- il Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;

- la Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;

- il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;

- il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

- la Legge n. 125/2008 (legge conversione d.l. n. 92/2008, c.d. "decreto sicurezza");

- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

- la Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

- il D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

- il D.L. 04/10/2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

RICHIAMATI ALTRESI':

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120/2019 con cui si è emanato apposito atto di indirizzo per provvedere con immediatezza all'adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa e procedimentale;

- il Decreto sindacale prot. 199/2020 avente ad oggetto:" Designazione del responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679.";

- l' Avviso, promosso in attuazione del PorFesr Sardegna 2014-2020 relativo al PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 – 2020 Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO -RETI SICUREZZA – FASE 2", nel quale si proponeva di finanziare progetti, finalizzati all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la videosorveglianza degli spazi pubblici, presentati dagli enti

locali singoli e associati, in modo da fornire un adeguato supporto alle amministrazioni che intendano realizzare interventi in materia di sicurezza urbana in grado di garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione;

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 138/2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO inerente il "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 – 2020 Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO -RETI SICUREZZA – FASE 2"_CUP D44I19000980006”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2020 avente ad oggetto: “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza. Atto di indirizzo” con cui sono state emanate le direttive agli uffici interessati per l’elaborazione di apposito regolamento disciplinante il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale in modo che si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

ATTESO CHE il sistema di videosorveglianza persegue le finalità istituzionali del Comune quali tra gli altri una maggiore sicurezza per i cittadini, la sicurezza urbana, la tutela del territorio e degli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione, la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, il contrasto all’abbandono dei rifiuti;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all'adozione di un Regolamento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del Servizio Amministrativo contente lo schema di Regolamento composto di n. 29articoli, che si allega alla presente delibera per costituirvi parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si è provveduto con nota prot. 3300/2020 a richiedere al RPD un parere sullo schema di Regolamento predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo;

VISTO il parere trasmesso dal RPD con nota prot. 3804/2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49,Tuel;

Con votazione palese favorevole unanime

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza composto di n. 29 articoli, che si allega alla presente delibera per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese favorevole unanime

Delibera n. 23 del 04/09/2020

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.18/8/2000, n°267 –T.U.E.L.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Comune di Suelli

(Provincia Sud Sardegna)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ..... **in data ...../...../.....**

INDICE **pag. 1**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI **pag. 2**
Art. 1 – Oggetto pag. 2
Art. 2 – Definizioni pag. 3
Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali pag. 5
Art. 4 – Finalità istituzionali del trattamento pag. 5
Art. 5 – Diretta visione delle immagini pag. 7
Art. 6 – Trattamento dei dati personali pag. 7
CAPO II - SOGGETTI E ADEMPIMENTI **pag. 8**
Articolo 7 - Il Titolare del trattamento dei dati pag. 8
Articolo 8 - Il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza pag. 9
Articolo 9 – Il Responsabile della protezione dei dati personali pag. 10
Articolo 10 – Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza pag. 10
Articolo 11 – Personale autorizzato ad accedere alla sala e alle immagini della videosorveglianza pag. 10
Articolo 12 – Obblighi degli operatori pag. 12
CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI **pag. 12**
Articolo 13 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali pag. 12
Articolo 14 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia pag. 13
Articolo 15 - Istituti scolastici pag. 13
Articolo 16 - Deposito di rifiuti pag. 13
Articolo 17 – Sistemi mobili pag. 13
CAPO IV – TUTELE E MODIFICHE **pag. 14**
Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali pag. 14
Art. 19 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) pag. 14
Art. 20 – Diritti dell'interessato pag. 15
Articolo 21 – Sicurezza dei dati pag. 15
Articolo 22 – Accesso ai dati personali pag. 15
Articolo 23 – Comunicazione e diffusione dei dati pag. 16
Articolo 24 – Mezzi di ricorso e tutela amministrativa e giurisdizionale pag. 16
Articolo 25 – Modifiche regolamentari pag. 16
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI **pag. 16**
Articolo 26 – Provvedimenti attuativi pag. 16
Articolo 27 – Norma di rinvio pag. 17
Articolo 28 – Pubblicità del Regolamento pag. 17
Articolo 29 – Entrata in vigore pag. 17

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Suelli.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Art. 615 bis del Codice Penale** " interferenze illecite nella vita privata";
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300** "statuto dei lavoratori";
- **D.Lgs 18 agosto 2000, n.267** "Testo Unico Enti Locali";
- **Legge 65/1986** - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- **Legge 24 luglio 2008, n.125** "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- **DM Interno 5 agosto 2008** "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- **Legge 23 aprile 2009 n.38** "conversione con mod. D.L. 23 febbraio 2009, n.11 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **DL 20 febbraio 2017, n. 14** convertito con modificazioni in **L. 18 aprile 2017, n. 48** "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- **L. 77/2019** – Decreto Sicurezza *bis*;
- **Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR"** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D.Lgs. 101/2018;
- **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018,** recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **Circolari del Ministero dell'Interno** n. 558/A/421.2/70/456, del 08 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 del 06 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012.;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- **"EDPB - Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices"** (adottate il 29 gennaio 2020);

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- per "**trattamento**": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per "**titolare del trattamento**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per "**responsabile**", la persona fisica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- per "**autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "**terzo**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, o altro organismo che non sia l'interessato, né il titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per "**destinatario**" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, o altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- per "**responsabile della protezione dei dati**" (o RPD/DPO), la persona fisica o giuridica, nominata dal Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37-39 GDPR;
- per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**dato anonimo**", il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per "**immagin**e", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- per "**videosorveglianza**", l'attività del vigilare effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati, finalizzato alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e delle cose;
- per "**Garante**", l'autorità istituita dalla Legge 31.12.1996 n. 675;
- per "**Codice**", il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- per "**GDPR**" General Data Protection Regulation ovvero "RGDP", Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - (UE) 2016/679;
- per "**violazione dei dati personali**", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Suelli, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. L'utilizzo del sistema della videosorveglianza è attuato attraverso il corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito GDPR), ovvero:

- liceità, correttezza e trasparenza, in piena ottemperanza della normativa vigente, nei confronti dell'interessato;
- adeguatezza, in modo tale da essere pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- integrità e riservatezza, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
- pertinenza e non eccedenza: il sistema informativo e i programmi informatici (di cui al trattamento dei dati personali) sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- facendo in modo che i dati trattati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- facendo in modo che i dati trattati siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- facendo in modo che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Art. 4 – Finalità istituzionali del trattamento

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Suelli, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. L'impianto di videosorveglianza del Comune di Suelli è rivolto a garantire la sicurezza urbana che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 intende come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.".

3. L' impianto di videosorveglianza assolve le seguenti finalità specifiche:

a) protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;

b) attività di polizia giudiziaria, svolte da Organi di Polizia, inerenti attività d'indagine e ai fini di prevenzione e repressione di reati;

c) vigilanza in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;

d) attività di strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

e) monitoraggio delle arterie stradali a maggiore rilevanza nel territorio, ai fini di prevenzione di problemi inerenti i flussi veicolari e la mobilità stradale, vigilanza del traffico e individuazione dei luoghi ad elevata intensità che impongono il pronto intervento della Polizia Locale;

f) accertamento delle situazioni di pericolo per la sicurezza urbana connessa alla circolazione stradale, con rilevazione di situazione di pericolo per gli utenti della strada e individuazione di comportamenti di guida non rispettosi del Codice della strada tali da pregiudicare la sicurezza stradale, che impongono l'intervento degli operatori in casi di pericolo o di sinistri stradali;

g) sorveglianza di particolari aree e siti ad alto rischio di alterazione degli equilibri ambientali;

h) protezione del territorio ed il contrasto all'abbandono dei rifiuti. Controllo di situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertamenti su aree su cui insistono fenomeni incontrastabili di deposito/ discarica di materiali e/o sostanze pericolose, di rilevanza penale o amministrativa;

i) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, a garanzia della sicurezza negli ambienti circostanti, nelle piazze, nelle scuole, parchi, parcheggi, complessivamente nella proprietà pubblica e privata soggetta a pubblico utilizzo, accertando e reprimendo eventuali reati, in funzione di far crescere la percezione

di sicurezza, nel pieno rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Ente locale Comune;

l) rilevazione di situazioni di occupazione abusiva del suolo pubblico e di disturbo della quiete pubblica.

4. L'impianto di videosorveglianza consentirà di esaminare e utilizzare i filmati attraverso due metodologie di acquisizione:

a) diretta: qualora le telecamere fisse o mobili (fototrappole, droni e/o bodycam) trasmettano attraverso trasmissione Wi-Fi o cablata le immagini in modo diretto alla sala controllo sita nel Comune di Suelli;

b) indiretta: qualora le telecamere fisse o mobili (fototrappole, droni e/o bodycam) non trasmettano tramite Wi-Fi o cablata verso la sala controllo. In questa evenienza sarà cura del Servizio di Polizia Locale acquisire le immagini delle telecamere delocalizzate attraverso l'utilizzo di credenziali specifiche. Il possesso di tali credenziali è esclusivo del Servizio di Polizia Locale.

Art. 5 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si impegna a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale di Suelli, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e risulti conforme ai principi espressi dall'art. 5 "Principi applicabili al trattamento dei dati personali", di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

4. Le telecamere, tecnicamente, effettuano riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della

ripresa. L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico o digitale.

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

6. Sul territorio comunale potranno essere presenti impianti di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe e la verifica delle stesse presso la banca dati della motorizzazione e delle altre forze di Polizia; mediante collegamento telematico alle stesse possono avere accesso diretto anche altre forze di Polizia.

7. Sul territorio comunale potranno essere presenti impianti di video sorveglianza mobile denominati foto-trappole. Il loro utilizzo, nel rispetto delle norme generali del presente regolamento e delle norme nazionali di riferimento, potrà essere effettuato al fine di contrastare l'attività di abbandono di rifiuti.

8. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. La conservazione dei dati personali per un periodo superiore ai sette giorni è consentita unicamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigativa in corso. Il sistema di videosorveglianza è stato programmato affinché, allo scadere del termine sopraindicato, provveda alla cancellazione automatica delle informazioni e delle immagini, attraverso la sovraregistrazione e con modalità che non consentano la riutilizzazione dei dati cancellati. Nelle ipotesi di cessazione delle attività di trattamento, poste in essere attraverso l'impianto di videosorveglianza, i dati personali saranno distrutti.

CAPO II

SOGGETTI E ADEMPIMENTI

Articolo 7 - Il Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di Suelli, nella persona del Sindaco quale suo legale rappresentante *pro tempore*, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato Titolare).

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 2-quaterdiecies D. Lgs 196/2003, può delegare le relative funzioni a soggetti designati ed autorizzati in possesso di adeguate competenze.

3. Il Titolare provvede alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per le funzioni di propria esclusiva competenza.

Articolo 8 - Il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza viene nominato con apposito decreto del Sindaco. Il Responsabile, previa approvazione scritta del Sindaco, può delegare le proprie funzioni.

2. Il Responsabile deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e della protezione dei dati, nonché alle disposizioni del presente Regolamento. Procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

4. Il responsabile adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza; custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi; impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione/riparazione degli impianti o per la pulizia dei locali.

5. Il responsabile cura l'informativa privacy ex art. 13 GDPR prevista dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

6. Il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza provvede ad individuare le persone fisiche che, in qualità di Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza, utilizzeranno lo stesso e visioneranno le registrazioni. Gli Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza sono designati con apposito atto di nomina nel quale è indicato, in maniera analitica, l'ambito di trattamento consentito. Gli Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale e corretta osservanza delle norme e delle direttive impartite.

7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza, al suo delegato, ai soggetti incaricati ed al personale esterno addetto alle manutenzioni/riparazioni previa autorizzazione del Responsabile.

8. Secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante e collabora con le stesso in materia di protezione dei dati personali; comunica al Titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali (cd. "data breach") senza ingiustificato ritardo e, comunque. entro e non oltre il termine di 24 ore dall'avvenuta conoscenza della stessa e lo assiste nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

9. Il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta oppure in formato elettronico.

10. Il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurare l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 9 – Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) nominato dal Titolare è contattabile ai recapiti indicati nella sezione Privacy ed "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

Articolo 10 – Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del trattamento designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale in servizio presso il Comune di Suelli che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, ed alle altre forze di polizia alle quali viene garantita possibilità di accesso regolamentato attraverso un protocollo di intesa che definisca le modalità e le regole tecniche di trattamento dei dati.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

4. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Articolo 11 – Personale autorizzato ad accedere alla sala e alle immagini della videosorveglianza

1. L'accesso alla sala, ai sistemi e alle immagini del sistema di videosorveglianza è consentito solamente al Titolare, al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, al Responsabile della protezione dei dati, agli incaricati individuati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati avranno un loro identificativo personale e saranno dotati di propria password di accesso al sistema che dovranno variare autonomamente. Nell'ambito delle attività di nomina ed autorizzazione, ai singoli incaricati verranno associati diversi profili autorizzativi che permetteranno la semplice consultazione delle immagini o la possibilità di copiare parte dei dati su supporti in funzione delle necessità operative. Gli incaricati di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

3. Eventuali accessi alle immagini di persone diverse da quelli indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, previo giustificato motivo.

4. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

5. Il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, alle persone estranee non autorizzate.

7. L'accesso alle immagini da parte delle figure autorizzate deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione e devono essere ignorate.

8. Nel caso le immagini siano conservate i relativi supporti devono essere custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile, dal RPD e dagli incaricati del trattamento dei dati.

9. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate. Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno della sala del Comune.

10. Qualora il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

11. L'accesso ai dati personali raccolti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è consentito:

- al Titolare ed ai soggetti cui agli articoli 8 e 10 del presente Regolamento;
- all'Autorità Giudiziaria, previa formale richiesta da parte del Pubblico Ministero e acquisita dal Comune di Suelli;
- alla Polizia Giudiziaria, previa richiesta scritta formulata dal rispettivo Comando di appartenenza e acquisita dal Comune di Suelli;
- al soggetto che effettua la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, entro i limiti strettamente legati al funzionamento ed alla manutenzione dello stesso;
- all'Interessato, in quanto soggetto delle riprese, che potrà esercitare il diritto d'accesso nel rispetto dei limiti previsti dall'art.15 GDPR 2016/679;
- ai soggetti legittimati *ex* articoli 22 e seguenti L.241/1990.

Gli accessi alle immagini saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito Registro cartaceo, conservato presso la sala di controllo, nel quale, il soggetto Incaricato riporterà le seguenti informazioni:

- data ed ora di accesso;
- identificazione del soggetto autorizzato che effettua l'accesso;
- dati per i quali si effettua l'accesso;
- estremi e motivazione dell'autorizzazione di accesso;
- eventuali osservazioni dell'Incaricato e sua sottoscrizione del Registro.

12. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

13. Il Comune di Suelli potrà effettuare, ad altri soggetti pubblici, la comunicazione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, qualora la stessa sia prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

14. La comunicazione e la diffusione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, è ammessa, in conformità a quanto statuito dalla normativa in materia, se richiesta dall'Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa dello Stato e/o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

Articolo 12 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità del sistema di videosorveglianza, ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Locale.

CAPO III

IL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1.I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale, di cui all'allegato A al presente regolamento. Il posizionamento dell'impianto deve essere preceduto da una verifica sulla effettiva necessità della sua installazione.

2. I dati personali oggetto di trattamento vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. Le telecamere consentono riprese video diurne e notturne.

4. E' fatto divieto di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso una sala del Comune di Suelli. Le immagini saranno registrate su supporto elettronico e visualizzate su monitor.

5. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

6.Nelle ipotesi di cessazione delle attività di trattamento, poste in essere attraverso l'impianto di videosorveglianza, i dati personali saranno distrutti.

Articolo 14 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato lo comunica prontamente al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza. L'incaricato provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti in caso di ipotesi di reato.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento o al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Articolo 15 - Istituti scolastici

1. Al fine di tutelare gli edifici e i beni ivi compresi, presso gli Istituti scolastici è ammesso l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando la registrazione al di fuori degli orari di lezione e di eventuali attività extrascolastiche.

2. Le riprese delle aree perimetrali esterne agli edifici devono essere delimitate alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti agli edifici.

Articolo 16 - Deposito di rifiuti

1. In relazione alla incontrollabilità del fenomeno dell'abbandono di rifiuti e delle conseguenti rilevanze penali di cui al Testo unico dell'ambiente in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, risultano consentite le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo non autorizzato di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Articolo 17 – Sistemi mobili

1. L'impianto di videosorveglianza può essere integrato da telecamere mobili tipo "foto trappole" che per loro natura sono trasportabili e ideali per monitorare le aree periferiche del territorio non raggiungibili con sistemi di videosorveglianza tradizionali.

2. Le telecamere mobili possono essere utilizzate per monitorare il rispetto delle disposizioni relative alle modalità, tipologia e deposito dei rifiuti ovvero per attività di controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche solo se non risulta possibile, o non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali.

3. Il Servizio di Polizia Locale potrà dotarsi di apparati di video riprese mobili anche itineranti come *body cam* (su persona) e *dash cam* (a bordo dei veicoli).

CAPO IV

TUTELE E MODIFICHE

Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Suelli informa gli Interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata attraverso il posizionamento dell'apposita cartellonistica, contenente un modello di nota informativa semplificata "minima" indicante il Titolare del trattamento, la finalità perseguita ed i dati di contatto del DPO.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

3. Il supporto con la nota informativa:

- è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con l'impianto;
- ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando l'impianto di videosorveglianza fosse attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o un pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

4. La nota informativa non è resa qualora il trattamento dei dati personali sia realizzato per scopi investigativi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sempre che il suddetto trattamento sia posto in essere in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

5. La nota informativa di cui al comma 1 del presente articolo, tramite un QR Code, rinvia ad una nota informativa "estesa", resa disponibile agli Interessati, senza alcun onere, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici.

6. Il Comune informa i cittadini dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, mediante il sito internet istituzionale e/o l'affissione di appositi manifesti informativi o con altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 19 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c) del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Comune, in quanto Titolare del trattamento, procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 20 – Diritti dell'interessato

1. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 GDPR 2016/679, ferme restando le eccezioni previste per le Amministrazioni pubbliche nelle ipotesi di esercizio di compiti svolti nel pubblico interesse ovvero nell'esercizio di pubblici poteri.

2. L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al comma 1 del presente articolo, inviando una PEC all'indirizzo privacy.comunesuelli@pec.it ovvero tramite lettera raccomandata con A/R.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Interessato potrà farsi assistere da persona di fiducia ovvero potrà conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi, affinché esercitino per suo conto i diritti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I diritti di cui al comma 1 del presente articolo, riferiti a persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'Interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di tutela, ferme restando le limitazioni individuate dall'art.2 *terdecies* D.Lgs.196/2003.

5. L'Interessato potrà rivolgersi all'Autorità di controllo, nel caso in cui l'istanza per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti dovesse dare esito negativo, stante altresì i mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'art.26 del presente Regolamento.

Articolo 21 – Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza saranno protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

Articolo 22 – Accesso ai dati personali

L'accesso ai dati personali raccolti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è consentito:

- al Titolare ed ai soggetti cui agli articoli 8,9 e 10 del presente Regolamento;
- all'Autorità Giudiziaria, previa formale richiesta da parte del Pubblico Ministero e acquisita dal Comune di Suelli;
- alla Polizia Giudiziaria, previa richiesta scritta formulata dal rispettivo Comando di appartenenza e acquisita dal Comune di Suelli;
- al soggetto che effettua la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, entro i limiti strettamente legati al funzionamento ed alla manutenzione dello stesso;

- all'Interessato, in quanto soggetto delle riprese, che potrà esercitare il diritto d'accesso di cui all'art.21 del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.15 GDPR 2016/679;
- ai soggetti legittimati *ex* articoli 22 e seguenti L.241/1990.

Gli accessi alle immagini saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito Registro cartaceo, conservato presso la sala di controllo, nel quale, il soggetto Incaricato riporterà le seguenti informazioni:

- data ed ora di accesso;
- identificazione del soggetto autorizzato che effettua l'accesso;
- dati per i quali si effettua l'accesso;
- estremi e motivazione dell'autorizzazione di accesso;
- eventuali osservazioni dell'Incaricato e sua sottoscrizione del Registro.

Articolo 23 – Comunicazione e diffusione dei dati

Il Comune di Suelli potrà effettuare, ad altri soggetti pubblici, la comunicazione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, qualora la stessa sia prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, è ammessa, in conformità a quanto statuito dalla normativa in materia, se richiesta dall'Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa dello Stato e/o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

Articolo 24 – Mezzi di ricorso e tutela amministrativa e giurisdizionale

Per quanto attiene la tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto statuito dagli articoli 140 *bis* e seguenti D.Lgs.196/2003.

Articolo 25 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori, e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale, ad eccezione dell'aggiornamento dei siti dove saranno installate le telecamere in caso di ampliamento del sistema di videosorveglianza. In tal caso l'aggiornamento dei nuovi siti di ripresa sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la

definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché ai Provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito delle modifiche della normativa e dei Provvedimenti di cui al comma 1.

Articolo 28 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Suelli, nella pagina Statuti e Regolamenti e nella apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente.

Articolo 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on-line ed entrerà in vigore con le modalità e i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale .

Allegati[i]:

TAVOLA N. 02 STATO DI PROGETTO SCALA 1:2000

- SCHEMA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
- POSIZIONAMENTO PONTE RADIO
- POSIZIONAMENTO TELECAMERE DIGITALI
- POSIZIONAMENTO TELECAMERE LETTURA TARGHE
- CENTRALE VDS

TAVOLA N. 03 STATO DI PROGETTO SCALA 1:2000

- PUNTI DI PRESA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
- RILIEVO FOTOGRAFICO

[i] Fonte: Deliberazione Giunta Comunale nr. 138/2019 "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO inerente il "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 – 2020 Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO -RETI SICUREZZA – FASE 2"_CUP D44I19000980006" .

COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 04/09/2020

OGGETTO:
Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO **IL SINDACO** **GARAU MASSIMILIANO**	**FIRMATO** **IL SEGRETARIO COMUNALE** **COPERSINO SERENA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).